

MA
M. DA



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 9057/E. - 8 APR. 2013		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Settoriali	

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
della Corte di Cassazione
ROMA

Ai sigg. Presidenti
delle Corti di Appello di
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello di
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

V In Cagliari addì 8 APR. 2013

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

Ettore Angioni

JA

M. Oggetto: Pratica num. 729/VV/2012 - Modifica della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 aprile 2013, ha adottato la seguente delibera:

"- rilevato che i consiglieri Alessandro Pepe, Angelantonio Racanelli e Tommaso Virga in data 20 novembre 2012 richiedevano al Comitato di presidenza l'apertura di una pratica in settima commissione avente ad oggetto la modifica dei parr. 40.3 e 41.1 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti;

- evidenziato che con detta richiesta si sottolineava innanzitutto la necessità di rivedere, nell'ambito della disciplina concernente i tramutamenti interni ed alla luce delle modifiche di circolare del luglio 2011, la data di scopertura dei posti di risulta, non più da far coincidere con il "posto che va a ricoprire l'aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta" ma, non potendo più l'assegnazione dei posti di risulta avvenire nell'ambito del medesimo concorso, dovendo ragionevolmente coincidere con quella della vacanza del posto, liberatosi per effetto del concorso interno;

- evidenziato che, con la medesima richiesta, si sottolineava altresì la necessità di rivedere la disciplina di cui al par. 41 della circolare in questione nella parte in cui prevede, sempre nell'ambito dei concorsi per tramutamento interno, che l'anzianità di servizio nell'ufficio prevalga sull'anzianità di ruolo anche laddove essa sia, ad esempio, maggiore di un solo giorno e anche laddove ciò sia dovuto a circostanze non imputabili al magistrato;

- visto il combinato disposto dei parr. 40 e 41 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, in materia di concorsi interni¹.

¹ 40. - Concorsi interni. Legittimazione

40.1 - Negli uffici giudiziari, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i dirigenti, sentiti i presidenti di sezione, debbono attenersi ai seguenti criteri:

a) dare comunicazione, anche soltanto per via telematica, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza, dei posti da coprire a tutti i magistrati dell'ufficio ed a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze. In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Dirigente deve stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta;

b) il magistrato non può essere a domanda assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio il passaggio, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla sua copertura

40.2 - I concorsi ordinari devono essere svolti almeno due volte l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal CSM ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 49 della circolare

40.3 - Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza ed entro il limite di un terzo dei posti indicati nel bando. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande.

Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti

Nella comunicazione dei posti da coprire il Presidente deve indicare la data da cui si è determinata la vacanza

I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati.

La data di scopertura del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l'aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta.

Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

40.4 Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

40.5 I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali non operi l'art. 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

41. - Criteri di valutazione

41.1 Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

- JAS*
- M. ~~DA~~ rilevato che il par. 40.3, in relazione alla legittimazione al tramutamento nei cd. "posti di risulta" stabilisce che "La data di scoperta del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l'aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta";
- considerato che con il sistema vigente i posti cosiddetti "di risulta" non devono più essere vagliati né assegnati nell'ambito della medesima procedura concorsuale, ma vanno "messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati.", ragion per cui appare effettivamente non più logico il riferimento alla data di scoperta del posto il cui trasferimento ha determinato il posto di risulta, laddove invece detta vacanza va piuttosto riferita alla data dell'avvenuta scoperta del posto di risulta;
 - rilevato inoltre che il par. 41.1, nell'elencare i criteri di valutazione da porre alla base della decisione in materia di tramutamento interno, precisa che "nel rapporto tra anzianità di servizio e anzianità di ruolo si applica il criterio di cui al par. 36.2"² che, in materia di "Incarichi di

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla progressiva attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire;

b) anzianità di servizio nell'ufficio;

c) anzianità nel ruolo.

I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto. Nel rapporto tra anzianità di servizio e anzianità di ruolo si applica il criterio di cui al par. 36.2.

L'esistenza in concreto di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. nella sede di provenienza risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione.

Ai fini dell'assegnazione di sedi distaccate si terrà, altresì, conto delle situazioni previste dall'art. 21 L. 104/1992.

41.2 Nella valutazione delle attitudini, il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. Allo stesso modo il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza almeno biennale nell'esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per l'assegnazione dei relativi posti.

41.3 - Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minor, tutela), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applica il criterio previsto dal paragrafo 41.4.

I medesimi criteri valgono per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d'impresa, regolamentate con D. Lgs. n. 168 del 2003, modificato dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, per la quale sono tenute in considerazione anche le esperienze comprovanti l'idoneità professionale del magistrato.

41.4 - Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati al 41.3 e da quelli di GIP/GUP, prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente dà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, ovvero, nel caso di pari anzianità di servizio, a quello avente maggiore anzianità di ruolo.

41.5 - La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.

41.6 - La proposta di cui al punto 41.5 deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante.

È fatto obbligo al dirigente dell'ufficio di dare comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

² 36. Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale

36.1 - Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

36.2 - La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità di servizio nell'ufficio e nel ruolo. L'anzianità di servizio prevale rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

36.3 - Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

36.4 - Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia, della materia di impresa e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.

Dei criteri di scelta, dei risultati conseguiti e dell'adeguatezza della successiva valutazione si terrà conto in sede di conferma del capo dell'ufficio nelle delibere di tramutamento o nelle valutazioni di professionalità.

36.5 - Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario.

L'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

M. *Dirazione delle sezioni di tribunale*", dispone che "La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità di servizio nell'ufficio e nel ruolo. L'anzianità di servizio prevale rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni",

- considerato, pertanto, che dal combinato disposto dei citati paragrafi la scelta del magistrato nell'ambito della procedura per i concorsi interni, va effettuata, qualora non prevalga il criterio prioritario delle attitudini e del merito, con riferimento al criterio residuale della "anzianità di servizio nell'ufficio e nel ruolo";

ritenuto che, effettivamente, detta formulazione possa creare ingiustificate sperequazioni, a fronte ad esempio di minime differenze di presa di possesso nel medesimo ufficio (e quindi di permanenza in servizio), indipendenti dalla volontà del magistrato (ad esempio per la necessità di concludere un processo nella sede a quo, per malattia, o per altri eventi simili);

valutata pertanto l'opportunità di inserire un criterio che attribuisca rilievo dirimente alla maggiore anzianità di servizio solo laddove, nella comparazione fra gli aspiranti, essa sia tale da far presumere l'acquisizione di una superiore esperienza di lavoro nell'ambito dell'ufficio;

- ritenuto che periodo significativo a tali fini possa ritenersi quello di nove mesi,

delibera

di modificare la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 nel seguente modo:

- 1) eliminare il par. 40.3, sesto periodo, nella parte in cui dispone che: "la data di scopertura del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l'aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta";
- 2) sostituire, sub par. 36.2, l'inciso "all'anzianità di servizio nell'ufficio e nel ruolo" con l'inciso "alla maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, qualora non inferiore a nove mesi, ed alla anzianità di ruolo " "

In ogni caso il magistrato incaricato deve provvedere a una selezione preeliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo. Si applica il paragrafo 35.8.

Per il SEGRETARIO GENERALE
 Il VICE SEGRETARIO GENERALE
 (Marco Patarnello)